Codice A1103A
D.D. 17 novembre 2026, n. 1036
Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza elemento oggettivo dell'illecito (Fasc. 23/2022 FOR2022 Sett.Vittone).

ATTO DD 1036/A1103A/2026 DEL 17/11/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Determina di archiviazione di illecito amministrativo a carico di trasgressore per carenza elemento oggettivo dell'illecito (Fasc. 23/2022 FOR2022 Sett.Vittone)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. n. 369 del 06.05.2022 dalla Regione Carabinieri forestale "Piemonte" – Stazione di *omissis*, a carico dei signori:

- *omissis* nato ad *omissis*, ivi residente in *omissis*, in qualità di trasgressore;

- *omissis* nato ad *omissis*, residenza non riportata nel verbale, in qualità di obbligato in solido;

- **ZANETTO Enrica Maria** nata *omissis* il *omissis* (c.f. *omissis*), residenza riportata nel verbale, in qualità di obbligato in solido;

nei confronti dei quali, con processo verbale n. *omissis* elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti in Località "*omissis*"nel Comune di *omissis*, in data 15.02.2022, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 20, comma 1, lett. B) della L.r. 04/2009 relativo al divieto di taglio raso.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione nei confronti del solo trasgressore (non nei confronti degli obbligati in solido rispetto ai quali oltre ad essere carente l'informazione sulla residenza risulta anche assente la relativa notifica del verbale);

visto lo scritto difensivo presentato dall'interessato ex art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689 le cui argomentazioni non hanno natura esimente rispetto al caso in esame;

evidenziato tuttavia che dalla documentazione agli atti è emerso che sull'area interessata dall'intervento insisteva, almeno fino al 2016, un impianto da arboricoltura da legno, non rilevato in sede di accertamento;

dato atto che quanto sopra, stante il disposto di cui all'art. 3, comma 5 della L.r. 4/2009 vigente

all’epoca dell’accertamento - ovvero della sussistenza di un processo di ricolonizzazione spontanea dell’area in corso da almeno dieci anni perché l’area potesse definirsi boschiva –, esclude la presenza di un’area boschiva, condizione essenziale per la contestazione del sopra citato illecito;

rilevato che quanto testè riportato comporta di fatto il venir meno dei presupposti sulla cui base è stato elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo nei confronti del sig.re*omissis*

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;
- VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

determina

di ARCHIVIARE

gli atti di cui in premessa e dispone che di ciò venga data comunicazione integrale all’Organo accertatore che ha redatto il rapporto nonchè agli altri soggetti interessati.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti